



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

Copia APPALTI

## DETERMINAZIONE N. 713 DEL 16/04/2018

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Affidamento del servizio di facchinaggio/trasporto/trasloco a supporto degli operai del Magazzino Economato a seguito di RdO su MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – CIG Z4222C03B1</b> |
|-----------------|---|

### LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad individuare l'operatore economico atto a fornire il servizio di facchinaggio/trasporto/trasloco a supporto degli operai del Magazzino Economato per un periodo di 36 mesi;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed, in particolare, gli articoli 107, 151, 183, 191, 192 e 147-bis;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:
  - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
  - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
  - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
  - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
  - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
  - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
  - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
  - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, possono essere effettuati autonomamente, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

ATTESO che non è attiva presso Consip alcuna Convenzione per il servizio di cui in oggetto;

CONSIDERATO che l'acquisto di cui trattasi non rientra:

- nei limiti di spesa di cui alle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 24/12/2015 per cui è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- nella categoria dei beni e servizi informatici per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, sussiste l'obbligo di acquisto esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;
- nelle categorie merceologiche di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RILEVATO, altresì, che:

- è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip;
- in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. 50/2016 è possibile l'affidamento diretto in attuazione del principio secondo cui per importi d'affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove ricorra «un valore economico molto limitato» (Comunicazione interpretativa della Commissione, G.U.U.E., 1° agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio della concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da b) a c);

CONSIDERATO inoltre che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in G.U. 23 novembre 2016, n. 274);

CONSIDERATO che:

- va comunque garantito l'interesse-dovere dell'Amministrazione alla convenienza economica in senso lato nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso;
- il principio di convenienza economica è garantito anche da una semplice indagine di mercato, intesa come mera attività istruttoria volta ad acclarare motivatamente quali siano le migliori condizioni economiche e/o tecnico-economiche spuntabili sul mercato;
- non sussiste pertanto l'obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale;

CONSIDERATO che:

- si intendono per «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto» (D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. *uuu*);
- pur affermando il codice che l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente non è però qui da assoggettarsi all'aggravamento procedurale previsto invece dalla lett. *b*) del comma 2 del medesimo art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'«affidamento diretto» ne costituisce proprio l'eccezione oggettiva;

CONSIDERATO che:

«in relazione alle procedure di affidamento (...) ai sensi dell'art. 36 del DLgs n. 50/2016, definite "semplificate", l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura» (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; conformi: T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230; T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36);

RITENUTA, pertanto, sufficiente l'indizione di una RdO sul MEPA al prezzo più basso fra tutte le ditte iscritte nell'elenco operatori economici di questo settore revisionato con determina n. 2024 del 16/10/2017, integrato da tutte le ditte presenti su MEPA per la categoria merceologica Servizi di Logistica con sede legale nelle Province di Pesaro ed Ancona;

VERIFICATO, a seguito dell'apertura della RdO n. 1895423, che è stata presentata soltanto



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

un'offerta dalla ditta COOPERATIVA FACCHINI FANO SOC. COOP. A R.L. per il valore, comprensivo di tutte le opzioni previste in capitolato, di €. 29.587,20 (IVA esclusa), considerato congruo;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento diretto nei confronti della stessa ditta;

ATTESO che, in data 31/10/2017 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z4222C03B1;

ACCERTATO il possesso definitivo dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, commi 5 e 6-bis, attraverso la visura camerale e l'accertamento della regolarità contributiva a mezzo del DURC;

VISTO che si attesta:

1. ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;
2. il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
3. il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d. lgs. 30/03/2001 n. 165, di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della G.C. n. 503 del 30/12/2013;

VISTA la delibera C.C. n.15 del 20.02.2018 con oggetto: "Approvazione dell'aggiornamento del d.u.p. 2018-2020 (documento unico di programmazione)";

VISTA la delibera C.C. n.23 del 21.02.2018 "approvazione bilancio di previsione 2018-2020 e della nota integrativa per lo stesso triennio;

VISTA la delibera di Giunta n. 79 del 12/03/2018 con la quale sono stati approvati PEG 2018-2020, Piano delle Performance 2018-2020 comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi;

VISTO il provvedimento n. 1146 del 09/06/2017 con il quale la dirigente del Settore Servizi Finanziari rinnovava alla sottoscritta, Francesca Frattini, l'incarico di Posizione Organizzativa dell'U.O. Economato Provveditorato;

## DETERMINA

DI AFFIDARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed a seguito di esperimento di RdO su MEPA, la fornitura del servizio di facchinaggio/trasporto/trasloco a supporto degli operai del Magazzino Economato per un periodo di 36 mesi con decorrenza 1 maggio p.v., alla ditta COOPERATIVA FACCHINI FANO SOC. COOP. A R.L., P.I. 00150840411;

DI IMPEGNARE la spesa totale di €. 36.096,38 (IVA inclusa) suddividendola nel modo sotto indicato:

- €. 8.021,42 sulla Voce di Bilancio 0103.13.420 del PEG 2018 che presenta la necessaria disponibilità
- €. 12.032,12/anno sulla Voce di Bilancio 0103.13.420 dei bilanci 2019 e 2020 che presentano la necessaria disponibilità,
- €. 4.010,72 dovranno essere previste ed imputate sulla corrispondente Voce di bilancio per l'anno 2021;

DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica su MEPA;

DI DARE ATTO che la sottoscritta Francesca Frattini è Responsabile del Procedimento;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. b) del Determinazione numero 713 del 16/04/2018 pag. 3



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

D.Lgs.vo 33/2013 sul Sito Istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente";  
DI DARE ATTO che la presente determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi posti dalla  
Giunta Municipale.

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna, per le procedure attuative, all'Ufficio Appalti e Contratti ed all'Ufficio di Ragioneria.

**LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
U.O.C. ECONOMATO-PROVVEDITORATO  
(Dr.ssa FRATTINI FRANCESCA)**